

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di F.....

Il Giudice

a scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza tenutasi il 21.2.2011

premessi che:

nella presente causa si dibatte di un vizio acustico di cui sarebbero affetti gli immobili di proprietà degli attori; immobili acquistati con atti di compravendita conclusi tra la fine del 2005 e gli inizi del 2006,

.....
la disciplina di legge della cui legittimità si dibatte (art.15 comma 1 lettera c) legge nr.96/2010 di modifica dell'art.11 legge nr.88/2009) si colloca nell'ambito di un quadro normativo che prende le mosse dalla legge nr.447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" che all'art.3 comma 1 lettera e) ha previsto nel settore delle costruzioni edili, tra le competenze dello Stato quella di emanare un decreto sui requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti.

.....
In questo quadro normativo si collocano le modifiche legislative di cui all'art.11 della legge nr.88/2009 ed all'art.15 della legge nr.96/2010.

In particolare, il comma 5 dell'art.11 che qui interessa recita *In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'art.3 comma 1 lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n.447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.*

Con la legge nr.96/2010 in vigore dal 10.7.2010 il citato art.11 è stato sostituito dall'art.15 comma 1 lettera c) il quale statuisce *In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre*

1995, n.447 (termine di emanazione che era stato prorogato ad un anno e che sarebbe quindi scaduto il 29.7.2010) *SI INTERPRETA nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziale passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato.*

Ora, si rileva che entro il termine del 29.7.2010 nessuno dei decreti legislativi preannunciati è stato emesso.

Quanto alla disposizione di cui all'art.15 in commento pur qualificata dal legislatore norma interpretativa (di interpretazione autentica di una precedente norma), a ben esaminarla tale effettivamente non è o, meglio, si deve ritenere che non possa esserlo.

Di norma le leggi interpretative servono a chiarire, precisare ed esplicitare una legge preesistente; sicché ad esse si riconosce efficacia retroattiva (efficacia *ex tunc*).

.....

La disposizione di legge definita "interpretativa" consegue l'effetto di rendere inapplicabile a fattispecie quale quella per cui è causa il DPCM 5.12.1997 in quanto essa disposizione fa retroagire la non applicabilità della normativa sui requisiti acustici nei rapporti tra privati, facendo sì che in tutti i giudizi in corso non possa trovare applicazione il parametro di valutazione che era stato per contro ritenuto applicabile da coloro che avevano avviato azioni giudiziali sul presupposto della violazione appunto del DPCM 5.12.1997.

La norma sebbene definita "interpretativa" dal legislatore è falsamente tale, avendo in realtà, se la si esamina, chiaramente portata innovativa.

.....

Considerato che la domanda vincola il giudice in relazione ai fatti allegati non anche rispetto alle norme invocate (principio *iura novit curia*), anziché sollevare questione di legittimità costituzionale rispetto ad una norma quale quella di cui all'art.15 comma 1

lettera c) legge nr.96/2010 che lascia dubbi seri di legittimità costituzionale, per valutare la sussistenza o meno del lamentato vizio acustico dell'edificio, può ritenersi legittima l'applicazione delle cosiddette "regole dell'arte", da intendersi quali regole dell'arte vigenti al momento in cui la prestazione era stata resa, ossia l'immobile dei cui requisiti acustici si dibatte era stato realizzato.

Tra queste regole dell'arte potrebbe farsi riferimento ad esempio alle norme UNI in materia di acustica edilizia, oppure alle stesse regole del DPCM 5.12.1997 benché sospese nella loro efficacia.

Nel tentativo di non pregiudicare gli interessi delle parti coinvolte in giudizio del tipo di quello per cui è causa, il giudice -ed è quello che ci si determina qui a fare- può utilizzare i parametri tecnici del DPCM 5.12.1997 come lo stato dell'arte tecnico medio cui fare riferimento a prescindere dalla fonte normativa.

.....